

---

## *Sezione di diritto internazionale dell'economia\**

---

### **Governance Economica**

#### RASSEGNA

##### *Unione Europea: affari economici e monetari*

Il 1° gennaio 2014, la Lettonia è diventata il diciottesimo Stato membro dell'Unione economica e monetaria.

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 ottobre 2013, *recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013*, GU L 287, 29 ottobre 2013, 5.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, *Italy's Draft Budgetary Plan 2014*, 15 ottobre 2013, in [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/economic\\_governance/sgp/budgetary\\_plans/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm) e Commissione europea, *Opinion on the Draft Budgetary Plan of Italy*, 15 novembre 2013, C(2013) 8005 final, in [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/economic\\_governance/sgp/pdf/dbp/it\\_2013-11-15\\_co\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/it_2013-11-15_co_en.pdf).

Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, 15 ottobre 2013, *che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi*, GU L 287, 29 ottobre 2013, 63.

Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo, 4 settembre 2013, *Il sistema bancario ombra: affrontare le nuove fonti di rischio nel settore finanziario*, COM(2013) 614 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, 10 luglio 2013, *che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di riso-*

---

\* Coordinatore: Prof.ssa Ornella Porchia (Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Giurisprudenza). Hanno partecipato alla redazione della presente Sezione: Francesco Costamagna, Claudio Mandrino, Monica Mattone, Lorenza Mola, Stefano Montaldo, Alberto Oddenino, Ludovica Poli, Vito Rubino, Elisa Ruoizzi, Andrea Spagnolo, Federica Toso, Francesca Varvello, Annamaria Viterbo.

*luzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010, COM/2013/0520 final.*

#### *Unione Europea: aiuti di Stato*

Regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, *che modifica il regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione*, GU L 298, 8 novembre 2013, 34.

Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, *che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione*, GU L 320, 30 novembre 2013, 22

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»*, GU L 352, 24 dicembre 2013, 1.

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo*, GU L 352, 24 dicembre 2013, 9.

Comunicazione della Commissione *relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive*, GU C 332, 15 novembre 2013, 1.

Comunicazione della Commissione *recante modifica e proroga dell'applicazione degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013*, GU C 339, 20 novembre 2013, 1.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 17 ottobre 2013, causa C-344/12, *Commissione c. Italia*.

## COMMERCIO

### *Accordi internazionali*

Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2013, *relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti*, in GU L 349 del 21 dicembre 2013, 4.

Accordo di libero scambio tra l'Australia e la Repubblica di Corea, firmato a Seoul l'11 dicembre 2013.

Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, *relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare»)*, in GU L 344 del 19 dicembre 2013, 1.

Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2013, *relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco*, in GU L 328 del 7 dicembre 2013, 1.

Modifica della convenzione doganale *relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR [convenzione TIR 1975]* conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975, in GU L 245 del 14 settembre 2013, 3.

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in GU L 251 del 21 settembre 2013, 1.

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della decisione 2000/125/CE, *relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»)*, in GU L 245 del 14 settembre 2013, 1.

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della decisione 97/836/CE *ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»)*, in GU L 245 del 14 settembre 2013, 25.

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2013, *relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese*, in GU L 250 del 20 settembre 2013, 1.

### *Agricoltura - Alimenti*

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*, in GU L 347 del 20 dicembre 2013, 487.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008* in GU L 347 del 20 dicembre 2013, 549.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio*, in GU L 347 del 20 dicembre 2013, 608.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*, in GU L 347 del 20 dicembre 2013, 671.

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014*, in GU L 347 del 20 dicembre 2013, 865.

Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, *recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*, in GU L 346 del 20 dicembre 2013, 12.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013, *che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti*, in GU L 338 del 17 dicembre 2013, 31.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, *che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili*, in GU L 335 del 14 dicembre 2013, 19.

Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, *che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano*, in GU L 296 del 7 novembre 2013, 12.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 17 ottobre 2013, causa C-101/12, *Herbert Schaible c. Land Baden-Württemberg*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 19 settembre 2013, *Panellinos Syndesmos Viomichanion Metapoisis Kapnou contro Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimou*, causa C-373/11.

Regolamento delegato (UE) n. 1155/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, *che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti*, in GU L 306 del 16 novembre 2013, 7.

#### *Consumatori - pratiche commerciali*

Corte di giustizia (UE), sentenza del 19 dicembre 2013, causa C-281/12, *Trento Sviluppo srl e Centrale Adriatica Soc. coop. arl c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 17 ottobre 2013, causa C-391/12, *RLvS Verlagsgesellschaft mbH c. Stuttgarter Wochenblatt GmbH*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 3 ottobre 2013, causa C-59/12, *BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts c. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 3 ottobre 2013, causa C-32/12, *Soleidad Duarte Hueros c. Autociba SA e Automóviles Citroën España SA*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 26 settembre 2013, causa C-509/11, *ÖBB-Personenverkehr AG*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 19 settembre 2013, causa C-435/11, *CHS Tour Services GmbH c. Team4 Travel GmbH*.

#### *Contrattualistica e controversie commerciali*

Corte di giustizia (UE), sentenza del 19 dicembre 2013, causa C-452/12, *Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd c. Inter-Zuid Transport BV*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 19 dicembre 2013, causa C-9/12, *Corman-Collins SA c. La Maison du Whisky SA*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 5 dicembre 2013, causa C-508/12, *Walter Vapenik c. Josef Thurner*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 26 settembre 2013, causa C-157/12, *Salzgitter Mannesmann Handel GmbH c. SC Laminorul SA*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 14 novembre 2013, causa C-478/12, *Armin Maletic e Marianne Maletic c. Lastminute.com GmbH e TUI Österreich GmbH*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 17 ottobre 2013, causa C-218/12, *Lokman Emrek c. Vlado Sabranovic*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 17 ottobre 201, causa C-184/123, *United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV c. Navigation Maritime Bulgare*.

*Libera circolazione delle merci - armonizzazione*

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, *relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE*, in GU L 354 del 28 dicembre 2013, 90.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 19 dicembre 2013, causa C-437/12, *X*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 21 novembre 2013, causa C-302/12, *X c. Minister van Financiën*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 3 ottobre 2013, causa C-109/12, *Laboratoires Lyocentre c. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus e Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus*.

*Proprietà intellettuale*

Corte di giustizia (UE), sentenza del 12 dicembre 2013, causa C-493/12, *Eli Lilly and Company Ltd contro Human Genome Sciences Inc*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 12 dicembre 2013, causa C-484/12, *Georgetown University c. Octrooicentrum Nederland*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 12 dicembre 2013, causa C-443/12, *Actavis Group PTC EHF e Actavis UK Ltd c. Sanofi*.

Tribunale (UE), sentenza del 21 novembre 2013, causa T-337/12, *El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*.

Tribunale (UE), sentenza del 23 ottobre 2013, cause T-566/11 e T-567/11, *Viejo Valle, SA c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 17 ottobre 2013, causa C-597/12 P, *Isdin SA c. Bial-Portela & C<sup>a</sup> SA*.

Corte di giustizia (UE), sentenza del 3 ottobre 2013, causa C-170/12, *Peter Pinckney c. KDG Mediatech AG*.

Tribunale (UE), sentenza del 16 settembre 2013, causa T-437/11, *Golden Balls Ltd c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*.

*Politica della pesca.*

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 *relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore*

*dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio*, in GU L 354 del 28 dicembre 2013, 1.

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 *relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio*, in GU L 354 del 28 dicembre 2013, 22.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, *riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*, in GU L 353 del 28 dicembre 2013, 40.

### *Unione doganale*

Regolamento (UE) n. 1384/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova*, in GU L 354 del 28 dicembre 2013, 85.

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, *che istituisce il codice doganale dell'Unione*, in GU L 269 del 10 ottobre 2013, 1.

Tribunale (UE), sentenza del 6 settembre 2013, causa T-6/12, *Godrej Industries Ltd e VVF Ltd c. Consiglio dell'Unione europea*.

### *WTO*

Dal 3 al 7 dicembre 2013 si è tenuta a Bali la Nona Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione, la quale si è conclusa con l'adozione del "*Bali Package*". Tale pacchetto comprende diverse Dichiarazioni e decisioni, alcune delle quali rientrano all'interno del lavoro svolto regolarmente dal Consiglio Generale, mentre altre fanno parte del "*Doha Development Agenda*". Fra queste ultime si segnalano, in particolare, l'Accordo sulla *Trade Facilitation*, le Decisioni e le Dichiarazioni relative all'Agricoltura, la Decisione relativa al cotone e le Decisioni relative ai Paesi Meno Avanzati.

Rapporto del panel del 25 novembre 2013, WT/DS400/R; WT/DS401/R, *European Communities - Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products*.

*IN EVIDENZA**La riforma della Politica Agricola Comune per il periodo 2014-2020.*

Nel mese di dicembre 2013 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i regolamenti che riformano la Politica Agricola Comune per il periodo 2014-2020.

Si tratta dell'esito di un lungo negoziato, avviato nel 2011 con la presentazione delle proposte legislative da parte della Commissione UE e complicato dalla difficoltà di condurre trattative su di una materia ad elevato contenuto tecnico e di estrema delicatezza politica con 27 Paesi membri, dal nuovo ruolo ricoperto dal Parlamento europeo nel procedimento legislativo in materia agricola dopo le riforme apportate dal Trattato di Lisbona ed infine dalla mancata approvazione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione con il conseguente blocco di tutte le norme comprendenti nuove previsioni di spesa nel periodo 2014-2020.

Una volta superato quest'ultimo ostacolo grazie al raggiungimento dell'intesa politica fra Parlamento europeo e Consiglio il 19 novembre 2013 è stato possibile procedere alla pubblicazione delle disposizioni qui in commento, peraltro già approvate in sede di trilogio il 26 giugno scorso, con il solo rinvio al 2015 (anziché al 2014) dell'applicazione della disciplina sui pagamenti diretti agli agricoltori e di alcune misure previste dalla nuova OCM unica. Si è quindi proceduto ad approvare una norma transitoria (cfr. il regolamento UE n. 1310/2013) per garantire la prosecuzione del regime precedente fino all'applicazione definitiva della nuova disciplina.

La pubblicazione dei testi-base della nuova PAC in ogni caso non esaurisce l'iter della riforma: la Commissione dovrà infatti procedere nei prossimi mesi ad adottare numerose disposizioni esecutive e delegate che ne sostanzieranno l'applicazione, e gli Stati membri dovranno assumere altrettante decisioni su come applicare su proprio territorio numerosi strumenti della nuova politica agricola, grazie a numerose clausole di flessibilità che consentiranno di modellare i nuovi istituti alle diverse realtà territoriali e produttive dell'agricoltura UE.

Il "pacchetto" di disposizioni che, dunque, oggi compone la riforma è costituito da:

- il regolamento 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte dell'apposito fondo europeo;
- il regolamento 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC;
- il regolamento 1307/2013 UE sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola;



- il regolamento 1308/2013 UE recante una organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- il regolamento 1310/2013 UE sul regime transitorio applicabile sino alla definitiva attuazione della disciplina dei pagamenti diretti e della nuova OCM unica;
- il regolamento 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Come appare evidente si tratta di un *corpus* normativo considerevole e di estrema complessità tecnica, che richiederà un importante lavoro di analisi giuridica da parte della dottrina specialistica nei prossimi mesi.

Senza pretese di esaustività di seguito ci si limiterà a segnalare per punti le principali novità e le questioni ancora aperte che la nuova PAC propone.

I due assi portanti della riforma sono ovviamente costituiti dalla nuova disciplina dei pagamenti diretti (cfr. reg. UE 1307/2013 cit.) e dalla nuova OCM unica (cfr. reg. UE 1308/2013 cit.).

Per quanto riguarda i pagamenti diretti è noto che la precedente riforma della PAC aveva proceduto al c.d. “disaccoppiamento” dei contributi europei rispetto alle produzioni realizzate dai beneficiari onde evitare la concomitante presenza di inutili e problematiche eccedenze produttive e della mancanza di un funzionale orientamento al mercato da parte delle imprese agricole (interessate frequentemente più a percepire il contributo all'ammasso che a realizzare prodotti appetibili dalla filiera alimentare o zootecnica).

Il nuovo regolamento mantiene in larga misura questo sistema, ma finalizza meglio l'impiego delle risorse e lascia agli Stati membri più elevati margini di manovra nella gestione delle risorse messe a disposizione dall'Unione.

A questo fine viene anzitutto introdotta la figura del c.d. “agricoltore in attività”, ossia colui che svolge sulle superfici interessate dagli aiuti la propria attività in misura minima stabilita dagli Stati membri (cfr. art. 9, comma 1). I pagamenti diretti potranno essere disposti esclusivamente in favore di questa categoria di beneficiari, di modo da creare un meccanismo premiale in favore del recupero dell'attività agricola e dell'efficienza produttiva.

Gli Stati membri dovranno inoltre rivedere gli elenchi dei beneficiari, escludendo “persone fisiche e giuridiche, o associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti” (cfr. art. 9 comma 2) nonché altre attività affini a quelle indicate, a meno che non venga dimostrato che il livello dei pagamenti diretti ricevuto da questi soggetti non sia almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti dalle attività non agricole nell'anno fiscale più recente in cui

sono disponibili tali prove, le attività agricole non siano insignificanti ovvero l'attività principale o il suo oggetto sociale sia l'esercizio di una attività agricola (cfr. art. 9, comma 2, 2° cpv., lett. a, b, c).

In sostanza la nuova disciplina dovrà essere applicata in modo da escludere il più possibile rendite parassitarie, e concentrare gli aiuti su chi effettivamente fa dell'agricoltura la propria attività prevalente nell'ambito di imprese che assumano carattere di oggettiva rilevanza economica.

Il livello dei pagamenti per ettaro tenderà a convergere a partire dal 2019, allorquando sarà riconosciuto un importo omogeneo per le diverse superfici coltivate pari al 60% della media nazionale o regionale (c.d. "*flat rate*" fortemente voluto dalla Commissione). Tuttavia rispetto alla proposta iniziale (che contemplava un aiuto uniforme da applicare immediatamente per tutte le superfici agricole) gli Stati membri hanno mantenuto una certa flessibilità che garantirà la differenziazione nel valore dei titoli in funzione della maggiore onerosità/redditività delle specifiche coltivazioni e delle condizioni agro-ambientali in cui opera l'impresa.

Inoltre, a fronte della richiamata parziale convergenza degli aiuti, gli Stati membri potranno comunque adottare misure per limitare le perdite per ciascuna singola azienda agricola al 30% del valore iniziale (cfr. art. 25).

Di rilevante importanza per l'agricoltura mediterranea è, poi, la disciplina del c.d. "*greening*", ossia il regime dei pagamenti legato alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (cfr. capo III).

L'articolo 43 stabilisce che le pratiche in questione consistono nella diversificazione delle colture (cfr. lett. a), nel mantenimento del prato permanente esistente (cfr. lett. b) o nell'avere un'area di interesse ecologico sulla superficie dell'azienda (cfr. lett. c).

Per quanto riguarda la diversità delle colture la nuova disciplina prevede che il 30% dei pagamenti diretti sia destinato al sostegno della diversificazione delle colture, con graduazione in funzione della dimensione aziendale: nessun obbligo fino a 10 ettari di estensione complessiva; limitazione a 2 colture da 10 a 30 ettari; un minimo di 3 colture oltre i 30 ettari di superficie (cfr. art. 44). Dall'obbligo verranno esentate le aziende che operano in regime di certificazione biologica, che aderiscono a misure agro ambientali o munite di certificazioni ambientali. Su richiesta dell'Italia l'esenzione è stata inoltre estesa alle superfici destinate alla coltura del riso e per le colture permanenti.

Le aree a "prato permanente" verranno designate dagli Stati membri in zone sensibili che richiedono una protezione ambientale rigorosa. In queste superfici sarà fatto divieto agli agricoltori di arare o di convertire la destinazione dei terreni. Al fine di ottenere gli aiuti gli Stati membri dovranno inoltre verificare che le

superfici in questione non siano inferiori al 5% del rapporto fra le aree coltivate e quelle destinate a questa specifica funzione, con una esplicita esenzione per le colture permanenti.

Infine per quanto concerne le aree di particolare interesse ecologico (cfr. art. 46) è previsto che ciascun agricoltore beneficiario di contributi i cui seminativi superino i 15 ettari complessivi destini a partire dal 1° gennaio 2015 una superficie dal 5 al 7% del totale posseduto per questa finalità, ricomprendendovi terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, terreni boschivi o aree periferiche adiacenti le foreste, etc.

L'obbligo in questione non si applicherà, comunque, alle aziende la cui superficie sia per almeno il 75% destinata al pascolo, a foraggiere o a leguminose, ovvero a colture sommerse.

Quale ultima misura obbligatoria è stato previsto il rafforzamento dei contributi per i giovani agricoltori (capo 5), con assegnazione su base nazionale di aiuti supplementari pari in media al 25% del valore dei titoli individuali o della media dei pagamenti diretti o aiuti forfettari per azienda su base nazionale agli imprenditori agricoli fino a 40 anni di età per i primi 5 anni di insediamento.

Per quanto riguarda le c.d. "misure facoltative" sono state introdotte disposizioni in favore dei piccoli agricoltori (con possibilità per gli Stati di adottare un quadro semplificato per le piccole imprese che riceveranno un contributo forfettario fino a 1250 euro per beneficiario, e potranno godere dell'esenzione dalla disciplina del "greening" e della condizionalità).

Con riferimento al regime dei c.d. "aiuti accoppiati" è stata concessa maggiore flessibilità rispetto alla proposta iniziale della Commissione: il contributo potrà variare fino al 13% del *plafond* nazionale, con un ulteriore 2% per le colture proteiche. Ciò consentirà di garantire un ulteriore e mirato sostegno a produzioni agricole strategiche o che attraversano un particolare momento di crisi di mercato.

Infine viene concessa agli Stati membri la facoltà di utilizzare fino al 30% del proprio *budget* per aumentare il sostegno sui primi 30 ettari per azienda, con innalzamento dei contributi fino al 65% del valore medio dei titoli nazionali o regionali.

Per quanto riguarda la nuova OCM unica (cfr. regolamento UE 1308/2013) l'impianto complessivo rimane sostanzialmente invariato rispetto al regolamento 1234/2007 UE, con alcune misure correttive finalizzate a migliorarne l'efficienza.

Per il settore vitivinicolo viene superata la proposta della Commissione che prevedeva la completa liberalizzazione della gestione degli impianti dei vigneti. La sezione 1 del Capo III (artt. 62 e ss.) prevede, infatti, il superamento del regime attuale a partire dal 2016 con termine fissato al 2030, e la sua sostituzione con un

sistema semplificato di autorizzazioni che prevede la crescita massima della superficie vitata non superiore all'1%.

Gli Stati membri saranno comunque chiamati ad elaborare i criteri specifici per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti sulla base delle regole generali dettate dalla norma UE.

Nel settore dell'ortofrutta la struttura precedente viene confermata, con l'inserimento (richiesto dall'Italia) dell'obbligo di indicazione di origine generalizzato a tutti i prodotti del comparto. Potranno partecipare al regime degli aiuti anche le Associazioni delle organizzazioni di produttori. Nell'ambito dei programmi operativi potranno inoltre essere finanziate operazioni straordinarie di estirpazione e reimpianto per combattere specifiche fitopatologie diffuse. Viene, infine, confermato l'aiuto per il programma "frutta nelle scuole" (cfr. art. 23) cui si affianca il programma "latte nelle scuole" (cfr. art. 26) con analoghe finalità e modalità applicative.

La novità di maggiore interesse è costituita dall'estensione al settore dei prosciutti a denominazione geografica protetta (DOP - IGP) della possibilità di decidere il contingentamento della produzione in funzione dell'andamento di mercato, in deroga alle regole sulla concorrenza (cfr. art. 172).

La misura era già stata anticipata per il settore lattiero-caseario con il regolamento 261/2012 UE (modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in GU L 94 del 30 marzo 2012, 38), disciplina oggi ricompresa nell'art. 150 del regolamento OCM unica. Sebbene non sia stato possibile ottenerne l'estensione generalizzata della misura a tutti i prodotti DOP - IGP, la conferma della disciplina per le produzioni che occupano la maggior parte del mercato costituisce senz'altro un punto di forza per il rilancio del comparto dei prodotti agroalimentari di qualità.

Merita, infine, segnalazione il potere attribuito alla Commissione di adottare con atti delegati od esecutivi misure eccezionali di sostegno a favore di settori che versino in condizioni di particolare difficoltà di mercato, da finanziare con un "fondo anticrisi" alimentato da una quota decurtata dai pagamenti diretti.

Rispetto alla disciplina previgente, quindi, nel complesso tanto la Commissione quanto gli Stati membri disporranno di maggiore flessibilità che consentirà scelte più autonome e tempestive per garantire una politica efficiente ed all'altezza di un mercato agro-alimentare connotato da sempre maggior dinamismo.

*Vito Rubino*

## INVESTIMENTI

Lodo del 19 dicembre 2013, *TECO Guatemala Holdings, LLC v. Republic of Guatemala (CAFTA)*, ICSID Case No. ARB/10/23.

Lodo dell'11 dicembre 2013, *Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A, S.C. Starmill S.R.L. and S.C. Multipack S.R.L. v. Romania (BIT Romania/Svezia)*, ICSID Case No. ARB/05/20.

Opinione separata di Georges Abi Saab, Lodo dell'11 dicembre 2013, *Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A, S.C. Starmill S.R.L. and S.C. Multipack S.R.L. v. Romania (BIT Romania/Svezia)*, ICSID Case No. ARB/05/20.

Lodo del 27 novembre 2013, *Total S.A. v. The Argentine Republic (BIT Argentina/Francia)*, ICSID Case No. ARB/04/01 (non pubbl.).

Lodo del 1° novembre 2013, *AES Corporation and Tau Power B.V. v. Republic of Kazakhstan (BIT Kazakhstan/USA; Trattato sulla Carta dell'Energia)*, ICSID Case No. ARB/10/16 (non pubbl.).

Lodo del 17 ottobre 2013, *KT Asia Investment Group B.V. v. Republic of Kazakhstan (BIT Kazakhstan/Paesi Bassi)*, ICSID Case No. ARB/09/8.

Decisione sulle misure cautelari del 16 ottobre 2013, *Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan (BIT Pakistan/Turchia)*, ICSID Case No. ARB/13/1.

Lodo del 4 ottobre 2013, *Metal-Tech Ltd. v. Republic of Uzbekistan (BIT Israele/Uzbekistan)*, ICSID Case No. ARB/10/3.

Decisione sulla sospensione dell'esecuzione del 30 settembre 2013, *Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. The Republic of Ecuador (BIT Ecuador/USA)*, ICSID Case No. ARB/06/11.

Lodo del 26 settembre 2013, *Highbury International AVV and Ramstein Trading Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela (non disp.)*, ICSID Case No. ARB/11/1 (non pubbl.)

Decisione della Corte federale tedesca del 19 settembre 2013, *Achmea B.V. v. The Slovak Republic*, UNCITRAL, PCA Case No. 2008-13 (in precedenza, *Eureko B.V. v. The Slovak Republic*).

Primo lodo parziale sul "track I" del 17 settembre 2013, *Chevron Corporation and Texaco Petroleum Corporation v. The Republic of Ecuador*, UNCITRAL, PCA Case No. 2009-23.

Decisione sulle misure cautelari del 17 settembre 2013, *Lao Holdings N.V. v. Lao People's Democratic Republic (BIT Laos/Paesi Bassi)*, ICSID Case No. ARB(AF)/12/6.

Decisione sulla richiesta della Repubblica del Cile di una decisione supplementare sull'annullamento dell'11 settembre 2013, *Victor Pey Casado and Presi-*

*dent Allende Foundation v. Republic of Chile (BIT Cile/Spagna)*, ICSID Case No. ARB/98/2.

Decisione della Corte d'Appello Svea (Svezia) del 5 settembre 2013, *RosInvestCo UK Ltd. v. The Russian Federation (BIT Regno Unito/Russia)*, SCC Case No. V079/2005.

Lodo del 5 settembre 2013, *Ömer Dede and Serdar Elhüseyni v. Romania (BIT Romania/Turchia)*, ICSID Case No. ARB/10/22.

Decisione sulla giurisdizione e sul merito del 3 settembre 2013, *ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela (Legge sugli investimenti, BIT Paesi Bassi Venezuela)*, ICSID Case No. ARB/07/30.

## NUOVE TECNOLOGIE

Ministero per lo sviluppo economico, *Bozza di codice di Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*, 8 gennaio 2014, reperibile all'indirizzo [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/codice\\_cyberbullismo\\_8%20gennaio\\_2013.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/codice_cyberbullismo_8%20gennaio_2013.pdf).

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Right to privacy in the digital age*, 19 dicembre 2013.

Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Development in the field of information and telecommunications in the context of International security - Report of the First Committee*, 13 novembre 2013.

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 10 ottobre 2013, ricorso n. 64569/09, caso *Delfi c. Estonia*.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council *laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent, and amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 1211/2009 and (EU) No 531/2012*, 11 settembre 2013.